Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 7 novembre 1933 - Anno XII — Numero 257

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere in Bolzano una Mostra di agricoltura dell'artigianato e degli animali da pelliccia . . . . Pag. 5062

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 1388.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione per la concessione della funivia Varallo Sesia-Sacro Monte alla Società « Funivia del Sacro Monte » . . . . Pag. 5062

REGIO DECRETO 6 ottobre 1933, n. 1389.
Cambiamento della denominazione della frazione Luco del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) in « Luco di Mugello ». Pag. 5062

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1390.
Ordinamento degli organici della Marina mercantile. Pag. 5063

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1391.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti . . . . Pag. 5064

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1392.
7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . . Pag. 5067

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1393.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie vicinali, con sede in Roma. Pag. 5068

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1394.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano e Reggio Emilia-Po, con sede in Reggio Emilia . . . . Pag. 5068

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1395.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie, tramvie e funicolari della Società Varesina, con sede in Varese . . . . Pag. 5068

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1396.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bari-Barletta, con sede in Bari. Pag. 5068

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1397.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Vallesessera, con sede in Grignasco. Pag. 5068

REGIO DECRETO 7 settembre 1933.
Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti di alcuni terreni in comune di Concordia Sagittaria. Pag. 5068

REGIO DECRETO 7 settembre 1933.
Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti di alcuni terreni in comune di Concordia Sagittaria. Pag. 5069

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933.
Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » di Piazza Armerina (Enna) Pag. 5069

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 5070

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1933.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola (Roma) . . . . Pag. 5070

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Guarcino per l'esercizio del credito agrario. Pag. 5070

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1933.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione mediante incorporazione nella Società anonima « Idroelettrica Piemonte », con sede in Torino, della Società anonima « Idroelettrica piemontese e lombarda E. Breda » ed altre . . . . Pag. 5070

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1933.
Nomina dei membri della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione . . . . Pag. 5071

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5071

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, autorizzante l'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni . . . . . . Pag. 5075

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
40ª Estrazione delle obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma . . . . Pag. 5075
58ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba . . . . Pag. 5075

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ampliamento del perimetro del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Fontana Nuova » in provincia di Brescia. Pag. 5076
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Linguaglossa-Bosco Ragabo » in provincia di Catania. Pag. 5076

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Catanzaro . . . . Pag. 5076

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Bolzano una Mostra di agricoltura dell'artigianato e degli animali da pelliccia.

Con decreto in data 13 ottobre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 240, il presidente dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Bolzano è stato autorizzato a promuovere, in Bolzano, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra di agricoltura, dell'artigianato e degli animali da pelliccia.

(6140)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 1388.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione per la concessione della funivia Varallo Sesia-Sacro Monte alla Società « Funivia del Sacro Monte ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Sentita la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 aprile 1933-XI fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società in accomandita semplice « Funivia del Sacro Monte » per la concessione alla medesima — con sussidio dello Stato — dell'impianto e dell'esercizio della funivia da Varallo Sesia al Sacro Monte.

Art. 2.

Il sussidio governativo per la costruzione e l'esercizio della suindicata funivia farà carico al limite di impegno per le funivie, fissato dall'art. 3 della legge che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1933, n. 1389.
Cambiamento della denominazione della frazione Luco del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) in « Luco di Mugello ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di modificare, nell'interesse del regolare svolgimento del servizio postale e telegrafico, la denominazione della frazione Luco del comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, in quella di « Luco di Mugello »;

Vedute le deliberazioni 6 aprile 1933, n. 83, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Borgo San Lorenzo e 27 stesso mese, n. 1019, del preside della provincia di Firenze;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione della frazione Luco del comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, è cambiata in quella di « Luco di Mugello ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1390.
Ordinamento degli organici della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 518, sull'ordinamento organico dei servizi della Marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1426, che istituisce un ruolo di telefoniste per l'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale e contenente norme per il riordinamento dei servizi e la revisione degli organici, con le successive proroghe;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile approvati coi Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 27 marzo 1924, n. 518, e 28 luglio 1925, n. 1426, sono sostituiti dai seguenti:

GRUPPO A (*Amministrazione centrale*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	5
7°	Capi sezione	5
8°	Consiglieri	6
9°	Primi segretari	10
10° 11°	Segretari Vice segretari	11
		39

GRUPPO C (*Amministrazione centrale*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	17
12°	Applicati	25
12°	Telefoniste	3 (1)
		58

(1) Che non potranno ottenere promozioni.

GRUPPO C (*Capitanerie di porto*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	22
11°	Archivisti	38
12°	Applicati	67
		135

PERSONALE SUBALTERNO (*Amministrazione centrale*).

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	10
Uscieri	16
Inservienti	2
	30

Art. 2.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre trasferimenti da uno ad altro ruolo di gruppo *C* o equiparato al gruppo *C* delle Amministrazioni dipendenti, comprese quelle con ordinamento autonomo, di impiegati che abbiano prestato e prestino comunque servizio da almeno cinque anni nell'interesse dell'Amministrazione presso la quale sono trasferiti; nonchè di autorizzare il passaggio di ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto, muniti di laurea, nel ruolo della Amministrazione centrale della marina mercantile (gruppo *A*).

Gli ufficiali ed impiegati che in base a tale facoltà faranno passaggio di ruolo saranno collocati nei posti del corrispondente gruppo e grado immediatamente dopo quelli che vi si

trovano iscritti alla data di pubblicazione del presente decreto e con diritto, quanto al trattamento economico, unicamente alle competenze inerenti al nuovo grado.

Art. 3.

Il personale che, per effetto dell'attuazione dei ruoli di ui l'art. 1, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore sul conferimento di posti in soprannumero e relativo riassorbimento, nonchè sull'obbligo di lasciare in altri gradi vacanze compensatrici.

Art. 4.

Il termine del 31 dicembre 1931, di cui all'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, è prorogato al 30 giugno 1934 per l'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1391.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci della Somalia, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Fra gli investimenti del Fondo di garanzia per il credito degli impiegati e salariati dello Stato autorizzati con l'articolo 6 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, deve intendersi incluso, oltre a quelli per l'acquisto e per l'arredamento, anche quello per i lavori di rifinitura e di adattamento dell'immobile da destinarsi ad uso dei servizi del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le variazioni che si rendono necessarie apportare, durante il corso di ciascuna gestione, al bilancio dell'Opera nazionale Balilla, sono disposte con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Al presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, quando non abbia per altro titolo rango più elevato, è attribuito, ai soli effetti gerarchici, il rango immediatamente superiore a quello stabilito per il segretario generale dell'Istituto medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 9. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 152 — Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, ecc. . . L. 35.394,41
Cap. n. 184 — Entrate eventuali, ecc. . . . » 20.000 —
Cap. n. 209 — Somme da versare, ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza, ecc. . . . . » 125.562 —
Cap. n. 264-*bis* (di nuova istituzione) — Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità dovuta dal Governo della Somalia Italiana per l'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394 e R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922 - 1ª delle 35 annualità) . » 480.000 —
Cap. n. 327-*bis* (di nuova istituzione) — Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dal Governo della Somalia Italiana per l'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, e R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922 - 1ª delle 35 annualità) . . . . . » 162.927,84

Totale degli aumenti . . . L. 823.884,25

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 109 — Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati, ecc. e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze, ecc. . . . . L. 74.000 —

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 194 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio.
Cap. n. 269 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio.
Cap. n. 341-*bis* — Somma da versarsi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento e arredamento di un immobile da destinarsi ad uso dei servizi del Ministero delle finanze tenuto conto delle necessità del servizio del credito suddetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti) . . . . L. 20.000 —
Cap. n. 254 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . . » 1.200.000 —
Cap. n. 283-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per rimborso di buoni novennali rimessi in circolazione in seguito ad alterazioni e per interessi relativi . » 300.000 —
Cap. n. 339 — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui, ecc. . . . . . . » 407.319,60

Totale degli aumenti . . . L. 1.927.319,60

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico, ecc. . . . . . L. 350.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 382-*bis* — Spesa per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento e arredamento di un immobile da destinarsi ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato, da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal Fondo di garanzia per il servizio predetto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . . . L. 10.000
Cap. n. 37 — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . » 41.700

Totale degli aumenti . . L. 51.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 45 — Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena . . . . » 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 16 — Museo coloniale, ecc. . . . . L. 32.500
Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da rimborsare al Governo dell'Eritrea per spese degli ambulatori italiani nello Jemen anticipate per conto del Ministero degli affari esteri . . . . » 262.500

Totale . . . L. 295.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . L. 20.000
Cap. n. 48 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . » 2.100.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . L. 20.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In diminuzione:

Cap. n. 75 — Spese per i confinati di polizia, ecc. L. 200.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 17 — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc. . . L. 20.000
Cap. n. 36 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia settentrionale) . . . . » 400.000
Cap. n. 46 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia centrale) . . . . » 1.000.000
Cap. n. 52 — Manutenzione, ecc. dei porti (Alto Commissariato di Napoli) . . . . » 800.000
Cap. n. 56 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato per le Puglie) . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.220.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 80 — Opere marittime (Italia settentrionale) L. 1.000.000
Cap. n. 93 — Opere marittime (Italia centrale) . » 420.000
Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli . » 800.000
Cap. n. 114 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 1.800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.020.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie . . . . » 3.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 5.000

Totale degli aumenti . . . L. 53.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc. . . L. 53.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . L. 2.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. . . L. 2.500

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei Corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 20.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 50 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . L. 20.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile . . . . L. 100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Materiale di armamento e munizionamento, ecc. . . . . L. 100.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 125.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . L. 75.000
Cap. n. 115-*bis* — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 125.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-34.

1. — BILANCIO DELLA SOMALIA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. 72-*bis* (di nuova istituzione) — Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità per l'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, e R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922 - 1ª delle 35 annualità) . . L. 480.000 —
Art. 79-*bis* (di nuova istituzione) — Quota parte, in conto capitale, dell'annualità per l'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio-Villaggio Duca degli Abruzzi (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, e R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 922 - 1ª delle 35 annualità) . . . . » 162.927,84

Totale degli aumenti . . . L. 642.927,84

b) *In diminuzione*:

Art. 75 — Spese per lavori di sistemazione dell'approdo di Mogadiscio . . . . L. 642.927,84

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36-*ter* (di nuova istituzione) — Concorso all'Istituto centrale di statistica del Regno nella spesa per la statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati . . . . L. 60.000
Cap. n. 37 — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, ecc. . . . . » 978.570

Totale degli aumenti . . . L. 1.038.570

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 785.000
Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 253.570

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.038.570

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

Rubrica di nuova istituzione « Autostrade ».

In aumento:

Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione) — Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento . L. 1.400.000
Cap. n. 13-*ter* (di nuova istituzione) — Proventi della pubblicità e vari . . . . » 450.000

Totale . . . L. 1.850.000

SPESA.

Rubrica di nuova istituzione « Autostrade ».

In aumento:

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione) — Lavori . .	L.	900.000
Cap. n. 39-*ter* (di nuova istituzione) — Personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori . .	»	55.000
Cap. n. 39-*quater* (di nuova istituzione) — Personale addetto all'esercizio	»	210.000
Cap. n. 39-*quinquies* (di nuova istituzione) — Spese generali di esercizio	»	140.000
Cap. n. 39-*sexies* (di nuova istituzione) — Spese di accertamento e riscossione di proventi vari . . .	»	70.000
Cap. n. 39-*septies* (di nuova istituzione) — Avanzo di gestione da destinare a lavori di rifacimento della pavimentazione	»	475.000
Totale . . .	L.	1.850.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	750.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la pubblicità sui giornali per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	L.	750.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1392.
7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 ottobre 1933-XI, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione di taluni Ministeri per il corrente esercizio finanziario, rendonsi necessarie, per sopraggiunte occorrenze, le seguenti nuove o maggiori assegnazioni per il complessivo importo di L. 5.679.000.

Ministero delle finanze:

L. 650.000 per spese relative all'erezione del monumento nazionale a Cesare Battisti in Trento.

L. 1.000.000 per contributi per l'edizione di opere dei Grandi Autori italiani.

Ministero degli affari esteri:

L. 987.000 per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali.

L. 600.000 per le spese di arredamento della nuova sede della Regia Ambasciata d'Italia in Berlino.

L. 502.000 per ulteriori spese relative alla Delegazione italiana alla Conferenza monetaria ed economica di Londra.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 235.000 per acquisto di materiale didattico per gli istituti magistrali.

L. 205.000 per spese di sistemazione e arredamento dei locali del Convitto nazionale in Bolzano.

Ministero dell'interno:

L. 1.500.000 per spese concernenti il servizio di investigazione politica.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, alle indicate assegnazioni si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 33.512.160;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 5.679.000 da assegnare ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 283-IV (di nuova istituzione) — Contributi per l'edizione di opere letterarie di grandi Autori italiani	L.	1.000.000
Cap. n. 389 (aggiunto - in conto competenza) — Spesa per l'erezione dei monumenti nazionali a Cesare Battisti in Trento ed a Nazario Sauro in Capodistria	»	650.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 61 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	987.000
Cap. n. 68-*bis* — Acquisto, adattamento ed arredamento di due stabili attigui in Berlino da adibire a nuova sede della Regia ambasciata d'Italia	»	600.000
Cap. n. 92 (aggiunto - in conto competenza) — Spese inerenti a Conferenze internazionali di carattere economico	»	502.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 51 — Regi istituti medi di istruzione - Spese per l'acquisto, ecc., del materiale scientifico, ecc.	»	235.000
Cap. n. 146-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la sistemazione e l'arredamento dei locali del Convitto nazionale in Bolzano . . .	»	205.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	1.500.000
Totale . . .	L.	5.679.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1393**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie vicinali, con sede in Roma.

N. 1393. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie vicinali, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1394**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano e Reggio Emilia-Po, con sede in Reggio Emilia.

N. 1394. R. decreto 4 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Reggio Emilia-Ciano e Reggio Emilia-Po, con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1395**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie, tramvie e funicolari della Società Varesina, con sede in Varese.

N. 1395. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie, tramvie e funicolari della Società Varesina per imprese elettriche, con sede in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1396**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bari-Barletta, con sede in Bari.

N. 1396. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bari-Barletta, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*; DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1397**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Vallesessera, con sede in Grignasco.

N. 1397. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Vallesessera, con sede di esercizio in Grignasco.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 settembre 1933.
Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti di alcuni terreni in comune di Concordia Sagittaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 10 maggio 1933-XI, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che i fondi rustici qui appresso indicati, siti nel comune di Concordia Sagittaria, perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera;

Terreni intestati ai signori Foligno Cesare, Carlo e Marco, fu Decio, e riportati nel vigente catasto del Comune stesso come segue:

Foglio n. 33 mappale n. 9 *b*, superficie mappale n. 9, mq. 78320, superficie espropriamda mappale n. 9 *b*, mq. 00840. Valle da pesca. La superficie espropriamda è costituita da un breve tratto del canale Ghebbo Buso dei Ciossi, i suoi confini sono: a nord l'unghia dell'argine del bacino del Sindacale, ad ovest ed est le sponde di barena dei mappali 11 e 13, a sud il mappale n. 3 con il confine ipotetico;

Foglio n. 33 mappale 11 *b*, superficie mappale n. 11, mq. 208490, superficie espropriamda mappale n. 11 *b*. metri quadrati 16900, incolto produttivo. La superficie espropriamda è costituita da barena vergine, i suoi confini sono: a nord l'unghia dell'argine del bacino del Sindacale, ad ovest il canale Molossi, a sud il mappale n. 3 con i confini naturali approssimativi della barena con lo specchio d'acqua, ad est il canale Buso dei Ciossi;

Foglio n. 33, mappale 12 *b*, superficie mappale 12, metri quadrati 227340, superficie espropriamda mappale n. 12 *b*, mq. 13430, incolto produttivo. Il terreno espropriamdo è costituito da barena vergine, i suoi confini sono: a nord l'unghia dell'argine del bacino del Sindacale, ad ovest un ramo del canale Buso dei Ciossi, a sud il mappale n. 3 con il confine naturale approssimativo della barena con lo specchio d'acqua, ad est il canale Lieche;

Foglio n. 33, mappale n. 31 *b*, superficie del mappale n. 13, mq. 64820, superficie espropriamda mappale n. 13 *b*, mq. 21600, incolto produttivo. Il terreno è costituito da barena vergine, i suoi confini sono: a nord l'unghia dell'argine del bacino del Sindacale, ad ovest il canale Buso dei Ciossi, a sud il mappale n. 3 con il confine naturale approssimativo della barena con lo specchio d'acqua, ad est un ramo del canale Buso dei Ciossi;

Ritenuto che gli aventi diritto non hanno accettato l'indennità di L. 3695,30 offerta dall'Opera;
Veduta l'istanza 1° luglio 1933 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il regolamento legislativo sopracitato e consecutive modificazioni ed aggiunte;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopraindicati e descritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3695,30, offerta come indennità dall'Opera e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 302. — GUACCI.

(6125)

REGIO DECRETO 7 settembre 1933.

Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale combattenti di alcuni terreni in comune di Concordia Sagittaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 10 maggio 1933-XI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che i fondi rustici qui appresso indicati — siti nel comune di Concordia Sagittaria — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:
Terreni intestati al comune di Concordia Sagittaria e riportati nel vigente catasto del Comune stesso al foglio di mappa 32, particelle 74, 76 e 79; al foglio di mappa 33, particelle 3, 4, 5, 6 e 7, per la superficie complessiva di ettari 156.07.20;
Ritenuto che dal Comune non è stata accettata l'indennità di L. 109.250,40 offerta dall'Opera;
Veduta l'istanza 1° luglio 1933 dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il regolamento legislativo sopracitato e consecutive modificazioni ed aggiunte;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni sopraindicati sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei terreni stessi, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 109.250,40, offerta come indennità, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 301. — GUACCI.

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » di Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto Ministeriale 22 giugno 1933-XI col quale veniva sciolto il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » di Piazza Armerina (Enna) e nominato il commissario governativo nella persona del rag. Guglielmo Contessi;
Considerato che esso rag. Contessi ha rassegnate le dimissioni e veduta la lettera 29 settembre 1933, n. 297, di S. E. il prefetto di Enna;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del rag. Guglielmo Contessi dalla carica di commissario governativo della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » di Piazza Armerina (Enna) ed in sua vece è nominato commissario della Cassa stessa il dott. Scarlata Antonino Giov. Battista con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 21 settembre 1933, n. 13782, con la quale S. E. il prefetto di Messina designa per la nomina a commissario governativo il sig. Abadessa Giuseppe fu Giuseppe;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di mutuo soccorso di Roccella Valdemone (Messina) è sciolto e il sig. Giuseppe Abadessa fu Giuseppe è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(6109)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1933.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vedute le dimissioni rassegnate dal N. H. Giovanni Battista Goretti dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola;

Ritenuta la necessità di sospendere dalle funzioni il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto e di affidare temporaneamente la gestione dell'Istituto stesso a un commissario straordinario;

Decreta:

Il cav. dott. rag. Francesco Tufi è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6135)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Guarcino per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo di Guarcino fu autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con provvedimento dell'Istituto medesimo in data 17 aprile 1929, ai sensi dell'art. 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale con nota del 5 ottobre 1933;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario cooperativo di Guarcino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1933.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione mediante incorporazione nella Società anonima « Idroelettrica Piemonte », con sede in Torino, della Società anonima « Idroelettrica piemontese e lombarda E. Breda » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista la istanza presentata dalle Società anonime « Idroelettrica Piemonte », « Idroelettrica piemontese e lombarda E. Breda », « Forze idrauliche del Moncenisio », « Idroelettrica Marmore », e « Idroelettrica dell'Evançon », aventi tutte sede in Torino, con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione mediante incorporazione nella prima delle altre quattro Società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione stessa;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione mediante incorporazione nella Società anonima « Idroelettrica Piemonte », avente sede in Torino, delle Società anonime « Idroelettrica piemontese e lombarda E. Breda », « Forze idrauliche del Moncenisio », « Idroelettrica Marmore », e « Idroelettrica dell'Evançon », aventi pure tutte sede in Torino, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione ed alle altre che in occasione della fusione stessa saranno deliberate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni previste dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali *La Gazzetta del Popolo* e *La Stampa* di Torino e nel giornale *Il Popolo d'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1933.

Nomina dei membri della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti del 22 giugno 1933 e 4 agosto 1933 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1933, n. 166, e 4 settembre 1933, n. 205) con i quali sono stati nominati i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, per il triennio 1933-36;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1933, n. 25) con cui è stata istituita, in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni, la Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione speciale permanente suindicata;

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Capo del Governo 10 dicembre 1932 riguardante la istituzione della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione è modificato come appresso:

La Commissione è composta dei seguenti membri del Consiglio nazionale delle corporazioni:

Biagi S. E. Bruno, Sottosegretario di Stato per le corporazioni;

Anselmi dott. Anselmo, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Antonioli dott. Guido, rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e assicurazione;

Arias prof. Gino, esperto;

Balella prof. Giovanni, rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Carnevali dott. Emanuele, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Cigana cav. Francesco, rappresentante della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

D'Amelio avv. Mario, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti credito e assicurazione;

Del Giudice prof. Riccardo, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti industria;

Grisostomi Marini prof. avv. Gaetano, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti;

Landi on. dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti del commercio;

Pala on. Giovanni, presidente Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

Racheli on. Mario, rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio;

Roberti avv. Roberto, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Scheggi avv. prof. Roberto, rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Trevisani prof. Renato, rappresentante della Confederazione nazionale fascista delle comunicazioni interne;

Venturi dott. Augusto, rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

Zappi Recordati dott. Antonio, rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Roma, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6142)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 832 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Starcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Starcich Luigi, figlio del fu Giovanni e della fu Micalovich Albina, nato a Pola il 1° maggio 1901

e abitante a Pola, via Kandler n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Starchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Barbaro Romilda fu Giuseppe e di Rusich Lucia, nata a Pola il 14 novembre 1907, ed al figlio Renato, nato a Pola il 20 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4258)

N. 766 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in form italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Stefano, figlio di Benedetto e di Palisca Caterina, nato a Gallesano (Pola) il 21 giugno 1897 e abitante a Gallesano n. 488, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Dicich Eufemia fu Antonio e di Bolcovich Eufemia, nata a Dignano il 1° maggio 1896, ed ai figli, nati a Gallesano dall'or defunta prima moglie Sebastiana Demoro: Caterina, il 24 settembre 1921; Domenico, il 25 gennaio 1923; Domenica, il 18 aprile 1924, nonchè al figlio di secondo letto: Giovanni, nato a Gallesano il 26 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4253)

N. 760 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Antonio, figlio di Benedetto e di Palisca Caterina, nato a Gallesano (Pola) il 7 giugno 1892 e abitante a Gallesano n. 488, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mejak Maria di Andrea e fu Sverco Antonia, nata a Gallesano il 30 novembre 1894, ed ai figli: Alma, nata a Gallesano il 29 marzo 1920; Benedetto, nato a Gallesano il 22 maggio 1921 ed Antonia, nata a Pola il 13 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4254)

N. 761 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovich Antonio, figlio di Pasquale e della fu Bulessich Caterina, nato a Zabroni (Sanvincenti) il 29 gennaio 1894 e abitante a Pola, via Dignano, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grubissa Alberta di Francesco e di Pirz Giovanna, nata a Pola il 17 febbraio 1901, ed ai figli, nati a Pola: Bruna, il 23 gennaio 1922 e Silvio l'11 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 30 maggio 1931 - Anno IX

p. Il prefetto: Serra.

(4255)

N. 834 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti territori delle nuove provincie le disposizioni contenute n l R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Starcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Starcich Simone, figlio di Giuseppe e di Vozila Mattea, nato a Gallignana (Pisino) il 26 febbraio 1895 e abitante a Pola, via Promontore n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Starchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Berliafa Maria di Giorgio e di Tesak Giovanna, nata a Gallignana il 25 agosto 1897, ed ai figli, nati a Pola: Daniza, il 2 giugno 1920; Giovanni, il 21 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4256)

N. 359 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ivancich » e « Gherbaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gherbaz Maria ved. Ivancich Tomaso, figlia del fu Giorgio e della fu Caterina Sincich, nata a Lanischie il 27 febbraio 1856 e abitante a Vintian (Pola), 4, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi » e « Giovannini » (Gherbassi Maria ved. Giovannini).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Giovannini » anche al figlio Biagio, nato a Vintian (Pola) il 20 gennaio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4317)

N. 358 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ivancich Iginia ved. Terpin figlia del fu Raimondo e della fu Vincenza Camus, nata a Pisino il 12 novembre 1854 e abitante a Pola, via Flavia 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4318)

N. 360 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ivancich » e « Honovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Ivancich Maria ved. Honovich, figlia del fu Giorgio e della fu Turcovich Caterina, nata a Bergozza (Lanischie) il 17 luglio 1862 e abitante a Pola, via Giovia, 23, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini » e « Fonni » (Giovannini Maria ved. Fonni).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4319)

N. 365 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ielenich-Benich » e « Raicovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Raicovich Maria ved. Iolenich-Benich Francesco, figlia del fu Paolo e della fu Lucia Sumberaz, nata ad Albona il 16 settembre 1884 e abitante a Pola, via Bradamante, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Razzi » e « Gelleni-Beni » (Razzi Maria ved. Gelleni-Beni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Gelleni-Beni » anche ai figli nati a Pola: Marcello, il 2 febbraio 1909; Omero, il 16 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuare residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4320)

N. 269 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mircovich Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mircovich Antonio del fu Domenico e di Bussanich Francesca, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 1° luglio 1899 e residente a Sansego, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Mircovich » in « Marconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4321)

N. 831 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pol » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pol Giusto, figlio del fu Marco e di Maria Milotich, nato a Visignano d'Istria il 25 maggio 1898 e abitante a Parenzo, Garbina, n. 440, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Poli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4322)

N. 160 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schiulaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto dreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schiulaz Antonio, figlio del fu Martino e di Maria Saina, nato a Cimino il 18 aprile 1892 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Squilla ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milotich Rosa di Giovanni e di Ghersich Antonia, nata a Gallignana, il 20 ottobre 1898; ed ai figli: Attilio, nato a Pola il 2 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4323)

N. 904 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scabich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scabich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Miandrussich Caterina, nato a Gallignana (Pisino) il 5 marzo 1880 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, 181, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cinsek Maria di Marino e di Vretenar Caterina, nata a Pedena (Pisino) l'11 gennaio 1881, ed ai figli nati a Pola: Eugenio, il 9 novembre 1906; Giovanni, il 5 novembre 1908; Elda, il 20 settembre 1910; Emilia, il 1° marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4324)

N. 902 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scabich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scabich Biagio, figlio di Andreana, nato a Carnizza (Dignano) il 13 dicembre 1886, e abitante a Pola, via Flaccio, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ongaro Maria fu Lorenzo e di Missich Angela, nata a Pola il 27 gennaio 1891, ed ai figli nati a Pola: Ermanno, il 13 novembre 1917; Elda, il 14 giugno 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4325)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che il Ministro per le finanze, con lettera del 3 novembre 1933, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, autorizzante l'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni.

(6143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

40ª Estrazione delle obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di venerdì 25 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 40ª estrazione delle obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma (serie A), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 354 obbligazioni sulle 4453 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6144)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

58ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di lunedì 21 corrente alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 58ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba emesse in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento, sono 422, sulle 47.673 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6145)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Fontana Nuova » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 7 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre successivo, registro n. 19, foglio n. 72, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato disposto l'ampliamento del perimetro del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Fontana Nuova » con sede in Bagnolo Mella, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 37 ditte, con un comprensorio di ettari 51.76.10, fu riconosciuto con R. decreto 13 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907.

(6138)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Linguaglossa-Bosco Ragabo » in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1933-XI, n. 6445, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Linguaglossa-Bosco Ragabo », deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 6 novembre 1932.

(6139)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Catanzaro.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Catanzaro con lo stipendio iniziale di L. 21.120 annue, al netto della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile a norma dell'art. 53 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricolo coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi.

Gli orfani di guerra, i figli d'invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale ed i coniugati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di loro abituale residenza;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea; e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P. N. F. della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito, con indicazione della data di iscrizione.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le preferenze stabilite dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, in favore degli invalidi per la causa nazionale, nonchè quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, in favore dei coniugati.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6134)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.